



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE PENALE

DATA DEPOSITO:

DATA IRREVOCABILITÀ:

N. REG. ESEC.

N. CAMP. PEN.

REDATTA SCHEDA IL:

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa [REDACTED]
alla pubblica udienza del 19 febbraio 2026 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Libera - assente;

Difesa di fiducia dall'avv. Denise Serena Albano [REDACTED] *presente;*

IMPUTATA

Del delitto p. e p. dall'art.348 c.p. perché esercitava abusivamente la professione di farmacista; in particolare, essendo stata sospesa dall'Albo dell'Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria, con provvedimento n. [REDACTED], continuava abusivamente ad esercitare la professione di farmacista presso la propria farmacia sita in [REDACTED]

In [REDACTED] dal 23.02.2022 al 13.05.2022

P.O.: Lo Stato

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa

DIFESA: assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; in subordine, ex art. 54 c.p.; in subordine per insussistenza del fatto; in subordine riqualificazione ex art. 650 c.p..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto di citazione del 9.9.2022 [REDACTED] veniva citata a comparire innanzi il tribunale di Palmi in composizione monocratica, per rispondere del reato alla medesima ascritto.

Alla prima udienza del 6.4.2023, dichiarata, preliminarmente, l'assenza dell'imputata, si è proceduto alla apertura del dibattimento ed all'ammissione delle relative richieste di prova.

All'udienza del 23.6.2023 è stato disposto un rinvio a causa di un malfunzionamento dell'impianto di fonoregistrazione che impediva l'escussione del teste del PM.

All'udienza dell'1.2.2024, preliminarmente è stata disposta la rinnovazione del dibattimento per mutamento dell'organo giudicante, che ha revocato in parte la precedente ordinanza ammissiva delle prove dichiarative della Difesa (con riferimento ai testi [REDACTED]

[REDACTED] reputati non pertinenti). Quindi, è stato esaminato il

[REDACTED] e si è acquisito l'album fotografico esibito al teste.

All'udienza del 19.9.2024 il difensore chiedeva pronuncia ex art. 129 c.p.p., il PM si opponeva ed il giudice rigettava la richiesta.

All'udienza del 6.2.2025 si procedeva all'escussione dei testi della difesa [REDACTED]

All'udienza del 5.06.2025 è stato disposto un rinvio per consentire alla Difesa la produzione documentale.

All'udienza del 4.12.2025 è stata acquisita la produzione documentale versata in atti dalla Difesa.

All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe, è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Istruttoria dibattimentale.

Deposizione del [REDACTED]

Il [REDACTED] all'udienza del 1° febbraio 2024, ha riferito circa gli accertamenti riportati nell'annotazione di servizio del 12 maggio 2022 e relativi agli accadimenti del giorno 11 maggio 2022.

In particolare, il teste ha affermato di essere stato contattato telefonicamente dal Sindaco del Comune di [REDACTED] il quale chiedeva supporto per verificare il rispetto di un ordine di sospensione dall'attività comminato alla farmacia, [REDACTED] dall'Ordine dei farmacisti di Reggio Calabria nella data del 23 febbraio 2022, in quanto sottrattasi alla vaccinazione anti-covid.

Il teste ha premesso che la farmacia era a conoscenza del provvedimento di sospensione, come dimostrabile dalle missive intercorse tra la stessa e gli organi competenti e le varie ricevute di avvenuta consegna.

Il [REDACTED] proseguito raccontando che l'ordinanza di chiusura, emessa dal Comune di [REDACTED] è intervenuta successivamente ai controlli dell'11 maggio (in specie, il 13.5.2022), in quanto si era acclarato, appunto, il mancato rispetto dell'ordinanza di sospensione da parte dell'interessata.

Invero, il teste, all'esibizione, da parte dell'Ufficio di Procura, del fascicolo fotografico ha riconosciuto, nel materiale documentale postogli in visione, l'ingresso della farmacia in argomento nonchè la [REDACTED] intenta nelle consuete attività lavorative (in particolare, nella cessione di farmaci dal retro del bancone, nell'incasso del denaro e nella relativa emissione di scontrino fiscale).

Nel controesame, il teste ha chiarito che il provvedimento di sospensione si limitava ad inibire l'attività della farmacia mentre non statuiva anche la chiusura della farmacia, oggetto del successivo provvedimento di spettanza comunale.

Infine, il teste ha confermato che il comune di [REDACTED] ha un'unica farmacia, quella della dott.ssa [REDACTED] e che la stessa non ha mai avuto altri dipendenti.

Deposizione di [REDACTED] dell'Ordine dei farmacisti di Reggio Calabria.

All'udienza del 6 febbraio 2025 si è proceduto all'audizione dei testi della Difesa.

In primo luogo, è stata sentita [REDACTED] dell'Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria.

La teste ha esordito riferendo che la farmacia [REDACTED] possedeva i requisiti di legge per l'iscrizione all'albo (laurea ed abilitazione all'esercizio della professione), specificando, altresì, che un'eventuale esclusione sarebbe potuta avvenire per motivi di carattere civile, penale ovvero deontologico.

Ha poi affermato che, in qualità di [REDACTED] dell'Ordine, gravano su di essa importanti poteri di carattere ispettivo/disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo, chiarendo, inoltre, che la [REDACTED] non è mai stata soggetta ad altri procedimenti disciplinari.

La stessa, inoltre, ha chiarito che la normativa di settore relativa al mantenimento dell'iscrizione all'albo non prevede alcun obbligo vaccinale, annoverando, a tal fine, requisiti quali il conseguimento della laurea, l'abilitazione professionale, la regolarità nei pagamenti, l'osservanza degli obblighi deontologici e la frequenza di corsi di formazione, elementi tutti sussistenti in capo all'imputata, di cui, chiariva, però, non poter confermare, in termini di certezza, il continuo aggiornamento professionale.

La teste ha poi confermato che la sospensione è decaduta contestualmente al venir meno dell'obbligo vaccinale, con permanente iscrizione della [redacted] all'Albo.

Si è specificato che la revoca del provvedimento di sospensione è stata notificata il giorno 3 novembre, in seguito al decadimento dell'obbligo vaccinale avvenuto, invece, il 1° novembre 2022.

È stato, infine, constatato che, dal 3 novembre a oggi, la farmacia – priva di altri dipendenti - non è mai stata riaperta.

Nel prosiegua, la teste, a specifica domanda della Difesa, ha confermato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 233 del 1946, lett. C, ogni iscritto all'albo è libero di agire secondo una propria etica professionale per la tutela della propria salute individuale e di quella collettiva, chiarendo, tuttavia, come la questione di fondo non involgesse la sottoposizione in sé all'obbligo vaccinale (rispetto al quale la [redacted] conservava margini indubbi di libertà), ma l'esercizio della professione, implicante contatto con il pubblico, in assenza di vaccinazione.

Nel controesame del PM la teste ha illustrato tutti i passaggi propedeutici all'adozione del provvedimento di sospensione.

In particolare, la teste ha affermato che l'effettiva mancata sottoposizione al vaccino da parte dei farmacisti veniva evidenziata in un'apposita piattaforma nazionale.

In tal caso, il nome del farmacista veniva segnalato all'Ordine competente, sia in caso di mancata vaccinazione sia in caso di mancato richiamo.

Quindi, ogni mattina, l'Ordine visionava la lista dei non vaccinati e, prima di procedere all'adozione dell'atto di sospensione nei loro confronti, li contattava telefonicamente, prospettando le conseguenze della mancata vaccinazione e permettendo loro di ottemperare all'adempimento entro un termine perentorio.

Solo in caso di mancato adempimento si procedeva con il provvedimento di sospensione.

Deposizione di [redacted]

Nel prosiegua dell'udienza si è proceduto all'audizione di [redacted] della farmacia ospedaliera presso il [redacted].

La teste, in primo luogo, ha affermato che la farmacia ospedaliera svolge attività di vigilanza e gestione dei farmaci, compresi quelli c.d. *offlabel* (farmaci, cioè, i cui scopi sono diversi rispetto a quelli indicati nella stessa scheda tecnica), precisando che i farmaci contenuti nell'elenco della legge 648 del 1996 non possono essere somministrati in assenza di prescrizione medica e in assenza di un consenso "informato", il cui fine è appunto quello di rendere edotto il paziente circa le proprietà, le implicazioni e le finalità del farmaco.

La teste, nel prosieguo, ha evidenziato di non possedere informazioni circa l'efficacia del vaccino, essendo solo destinataria di segnalazioni circa taluni eventi avversi allo stesso susseguenti.

Infine, durante il controesame condotto dal PM, ha affermato di essere addetta alla farmacia del [redacted] e di essere stata obbligata alla vaccinazione, onde evitare sospensioni o sanzioni economiche, come accaduto ad alcuni dipendenti dell'ospedale, e che, a tal fine aveva firmato un modulo ai fini del consenso informato.

Valutazione del Tribunale

[redacted] è imputata del delitto di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 348 c.p. in quanto, nonostante la sospensione dall'Albo dei farmacisti, come da provvedimento del relativo Ordine professionale di Reggio Calabria del 23 febbraio 2022 (giustificato dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale), aveva continuato ad esercitare la rispettiva attività sino al 13 maggio 2022 all'interno della propria farmacia sita in [redacted]

Ora, le risultanze probatorie hanno dimostrato inconfutabilmente l'esistenza, nella sua materialità, della condotta contestata all'imputata.

Infatti, la testimonianza del [redacted] ha permesso di acclarare, in primo luogo, che la [redacted] si è sottratta all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 previsto per il personale sanitario dal D.L. nr. 44/2021 ed ha continuato ad esercitare l'attività di farmacista pur dopo l'emanazione del provvedimento di sospensione dall'Albo emanato dal relativo Ordine professionale di appartenenza.

Nel caso di specie, sono stati rispettati tutti i passaggi propedeutici all'adozione del provvedimento in argomento, come illustrati dalla [redacted] dell'Ordine dei farmacisti di Reggio Calabria, [redacted] il nome della [redacted] figurava nella apposita piattaforma nazionale attestante l'elenco dei "dissidenti" (ovverossia di coloro che non si fossero vaccinati tout court o che non avessero provveduto al successivo richiamo vaccinale); dunque, ne era seguita la segnalazione all'Ordine competente, il quale aveva, preliminarmente, intimato l'adempimento dell'obbligo vaccinale entro un termine perentorio, avvertendo che, in mancanza, sarebbe seguita la sospensione dall'Albo di appartenenza; a dispetto di tale

intimazione, la [redacted] non aveva comunque adempiuto all'obbligo vaccinale, motivo per il quale, in data 23 febbraio 2022, era stato adottato nei suoi riguardi il paventato provvedimento di sospensione che inibiva la mera prosecuzione dell'attività professionale (ma non ordinava la chiusura della farmacia).

Detto provvedimento era stato puntualmente portato a conoscenza della [redacted] ma, ciononostante, la stessa aveva continuato ad esercitare la propria attività, come pacificamente acclarato dall'album fotografico agli atti, ritraente l'imputata intenta nello svolgimento di attività tipiche della relativa professione.

Nessun dubbio sussiste in ordine all'identità della donna effigiata (peraltro, non contestata dalla Difesa), atteso che, come emerso, la farmacia in questione non avesse altri dipendenti, sì che l'unica farmacista abilitata ad ivi prestare la propria opera non potesse che essere la stessa [redacted]

Successivamente, nella data dell'11 maggio 2022, il Sindaco del Comune di [redacted] aveva incaricato il [redacted] di accertare l'eventuale violazione dell'ordine di sospensione.

Questi, con annotazione del 12 maggio 2022, in effetti, aveva acclarato che la farmacia risultasse ancora aperta e che, al suo interno, continuasse a lavorare l'imputata.

Pertanto, il 13 maggio 2022 ne era seguita ordinanza sindacale di chiusura della farmacia.

Nel prosieguo, in specie il 3 novembre 2022, con il venir meno dell'obbligo vaccinale in argomento (decaduto il 1° novembre 2022), il provvedimento di sospensione era stato revocato.

Per quanto accertato, non vi è dubbio che la [redacted] abbia dolosamente realizzato la condotta contestatale in quanto, perfettamente edotta del provvedimento di sospensione che le precludeva l'esercizio della professione in difetto di vaccinazione, ha continuato, ciononostante, ad esercitare la relativa attività nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2022 (data dell'emanazione del citato atto sospensivo) ed il 13 maggio seguente, quando, acclaratane la violazione, si era disposto, ad opera del Comune di [redacted] la chiusura della farmacia.

Nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla legittimità del provvedimento sospensivo violato, in quanto adottato dall'organo a ciò competente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla "legge", ovvero dal D.L. nr. 44 del 2021 che contemplava, appunto, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario al fine di evitare l'ulteriore propagarsi dell'infezione da SARS-CoV-2.

A tale ultimo riguardo, si osserva che alcun sindacato è consentito al giudice di merito in ordine al profilo della legalità della normativa richiamata (e, dunque, con essa, della legittimità del conseguente provvedimento adottato sulla sua base), su cui non vi è nessun dubbio, in quanto munita di patente di costituzionalità. Invero, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità ai dettami costituzionali del prescritto obbligo legale di vaccinazione, ha

reiteratamente rigettato la relativa questione sollevata dal Giudice a quo, affermando che: *“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'[art. 32 Cost.](#), dell'[art. 4](#), commi 1 e 2, del [d.l. n. 44/2021](#), che ha introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e la sospensione dall'esercizio della professione in caso di inadempimento, in quanto il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. La scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento al personale sanitario nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata non risultando all'epoca misure altrettanto adeguate. La scelta del legislatore di prevedere in caso di mancato adempimento dell'obbligo la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, non riveste natura sanzionatoria.”* (cfr. Corte Costituzionale, 09/02/2023, n.14)

Per quanto dedotto, non può dubitarsi, dunque, che la [REDACTED] violando il provvedimento, perfettamente legittimo, che le inibiva la prosecuzione dell'attività professionale in difetto di vaccinazione, ha così realizzato la condotta ascrittale e, con essa, offeso il bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 348 c.p., rappresentato dal buon andamento della P.A., con riferimento all'attività, giuridicamente regolata, di legittimazione all'esercizio di determinate attività professionali richiedenti speciali garanzie di ordine morale e culturale.

Detto bene giuridico deve ritenersi leso anche dai soggetti che, pur in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione (ed alla permanenza) all'Albo professionale, ne siano stati semplicemente sospesi a tempo determinato.

Senonchè, la connotazione puramente formale nella quale tendeva a risolversi la lesività della fattispecie in argomento ha subito una revisione nel tempo, in conseguenza della riforma del 2018.

Invero, la fattispecie criminosa, pur rimasta inalterata nella parte precettiva, è stata modificata nel 2018 ad opera della L. n. 3, che ha apportato un inasprimento sanzionatorio complessivo mediante la comminatoria congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria.

La novella in parola ha indotto ad un ripensamento della dimensione offensiva del delitto, individuando come bene giuridico tutelato anche quello della salute.

La scrivente aderisce a tale impostazione, a favore della natura plurioffensiva del reato, alla luce di un'interpretazione teleologica e sistematica della norma come modificata dalla novella del 2018. Invero, a sostegno, possono invocarsi plurimi elementi quali: l'esame dei lavori preparatori della L. nr. 3/2018; la concomitante previsione delle nuove circostanze aggravanti di cui agli artt. 589 c. 3 e 590 c. 4 c.p., destinate ad assumere rilievo soprattutto con riguardo alla pratica medica; l'inasprimento del trattamento sanzionatorio complessivo, sintomatico di una sfera di tutela rivolta anche a beni primari come la salute individuale e collettiva.

Ciò posto, ai presenti fini, al di là del profilo strettamente formale rappresentato dalla indubbia violazione del provvedimento di sospensione dall'Albo, occorre indagare se possa dirsi accertata altresì la violazione anche dell'ulteriore bene giuridico tutelato dalla norma allorquando la fattispecie concreta concerna le professioni sanitarie, ovvero sia il bene primario della salute, individuale e collettiva.

In altri termini, l'affermazione di penale responsabilità, allorquando la fattispecie concreta involga le professioni sanitarie, postula il contestuale accertamento che, con la condotta contestata, il soggetto agente abbia, altresì, cagionato un pericolo concreto e specifico per la salute.

Nel caso di specie, dunque, va indagato se, alla luce delle emergenze scientifiche disponibili, sia possibile ritenere che l'inadempimento dell'obbligo vaccinale abbia concretamente esposto a pericolo l'incolumità di quanti potessero avere contatti con la .

Ora, la copiosa produzione documentale versata in atti dalla Difesa attesta l'esistenza di un vivace dibattito in seno alla comunità scientifica in merito alla effettiva idoneità del vaccino a contenere l'ulteriore propagarsi dell'infezione virale.

Ne risulta, all'epoca dei fatti come nel momento attuale di accertamento giudiziale, un quadro quantomai composito e variegato, nel solco del quale la ricerca scientifica, fermo restando la sicura stimolazione del sistema immunitario individuale di quanti vi si sottopongono, non ha

ancora fatto definitivamente chiarezza circa l'efficacia profilattica della vaccinazione rispetto all'ulteriore trasmissione virale.

In altri termini, se non si dubita circa l'immunizzazione attiva del soggetto vaccinato, non vi sono allo stato evidenze scientifiche attestanti in termini di certezza che il vaccino, oltre a proteggere il singolo dagli effetti più gravi correlati all'infezione di che trattasi, avesse anche l'ulteriore effetto di ridurre la trasmissione fino a rendere possibile una forma di immunità di gruppo.

Conseguentemente e specularmente, lo stato della scienza non consente di appurare in termini di certezza se dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale sia effettivamente derivato un pericolo concreto per l'incolumità pubblica, l'unico rilevante ai fini penali.

Invero, a tale ultimo riguardo, deve distinguersi tra il concetto di mero rischio che, in un'ottica prudenziale, ha ispirato l'intervento legislativo, con il prescrivere prudenzialmente l'obbligo vaccinale in presenza di un'infezione virale sconosciuta, e quello, ben più pregnante, di pericolo concreto, il cui accertamento postula l'individuazione di leggi scientifiche di copertura idonee a fondare l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta dei "dissidenti" e la propagazione del virus, leggi, allo stato, ancora non disponibili nella letteratura scientifica di riferimento.

Ne consegue che, ferma la "rischiosità" della condotta attuata, l'impossibilità di acclarare l'effettiva lesione, nella forma della messa in pericolo, dell'ulteriore bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in omaggio ai principi di sussidiarietà ed extrema ratio dell'intervento penale, non consente di addivenire ad una pronuncia di condanna, dovendosi, a tal fine, disporre della piena dimostrazione della contestuale lesione di entrambi i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, in quanto fattispecie plurioffensiva (trattandosi, in specie, di plurioffensività, non già alternativa, bensì cumulativa).

Per queste ragioni l'imputata va assolta dalla relativa contestazione per difetto degli elementi disponibili a provare l'offensività del fatto e, con essa, la sua stessa tipicità.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve [redacted] dal reato ascritte per insussistenza del fatto.

Motivazione contestuale

Palmi, 19 febbraio 2026

Il Giudice monocratico
[redacted]